

Roma, 18 febbraio 2005

Prot. n. 6635/05/ISP

Comunicato alle SOA n. 43

A tutte le Soa autorizzate

Loro sedi

Rif: SOA/738 - SOA/673 SOA/694 - SOA/696- SOA/759 - SOA/771- SOA/774.

Oggetto: Ulteriori indicazioni sulle modalità di esercizio dell'attività di attestazione:

- a) Requisito di cui all'art. 26, del DPR34/2000 e documentazione valutabile;
 - b) Requisito di cui all'art. 4 del DPR34/2000 e documentazione valutabile;
 - c) Requisito di cui all'art. 18, comma 2 lett.b), del DPR34/2000 e documentazione valutabile;
 - d) Requisiti posseduti da altra impresa valutati con riferimento alla disposizione di cui all'art. 15, comma 9, del DPR 34/2000;
 - e) Allegato E al DPR 34/2000, valore del coefficiente R per l'anno 2005.
- a) Con riferimento al riconoscimento del requisito all'art.26,del DPR34/2000 emerso che:
- 1. alcune Soa hanno richiesto se il requisito di dipendenza organica del direttore tecnico previsto dall'art. 26, comma 3, 2 periodo, del DPR 34/2000 possa essere derogato anche per il collaboratore di imprese a carattere familiare (art. 230 bis CC), (c.d. collaboratore familiare), similmente a quanto avviene per il direttore tecnico che sia titolare dell'impresa, legale rappresentante o il socio;
 - 2. alcune Soa procedono alla valutazione, ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'art. 26, comma 3, 3 periodo, del DPR 34/2000, di documentazione alternativa alle certificazioni dei lavori rilasciate dalla Stazioni Appaltanti. In particolare, alcune Soa ritengono valutabili le comunicazioni prodotte dall'aggiudicatario agli enti previdenziali, ai fini di quanto previsto anche dalle disposizioni del DM494/96 e s.m., circa la presenza delle imprese in cantiere, nonostante il certificato dei lavori rilasciato dalla Stazione appaltante riportasse quale responsabile della condotta dei lavori il direttore tecnico del Consorzio aggiudicatario;
 - 3. una società a r. l. unipersonale ha proposto ricorso, ex art. 16 del DPR 34/2000, in merito al mancato riconoscimento della deroga prevista dall'art. 26, comma 7, del DPR 34/2000, conseguente al conferimento dell'impresa individuale alla società il cui unico socio il titolare della ditta individuale conferente.

- b) Con riferimento al riconoscimento del requisito di cui all' art. 4, del DPR 34/2000, emerso che:

1. "alcune Soa procedono alla valutazione di certificazioni del sistema di qualità rilasciate in settori di accreditamento diversi dal settore EA 28, specificamente afferente alle imprese di costruzioni;
2. "alcuni consorzi stabili hanno ricevuto provvedimenti di esclusione dalle gare poichè l'attestazione posseduta riporta genericamente il possesso della certificazione e la relativa validità, senza alcun riferimento alla denominazione del titolare della stessa, conformemente a quanto stabilito da questa Autorità con determinazione n. 15/2002.

c) Con riferimento alle modalità di accertamento del requisito previsto dall'art. 18, comma 2, lett.b), emerso che:

1. alcune Soa hanno richiesto se la dichiarazione annuale IVA possa essere sostituita dalla comunicazione annuale Iva introdotta dalla normativa fiscale.

d) Con riferimento alla facoltà conferita alle imprese dall'art. 15, comma 9, del DPR 34/2000, emerso che:

1. alcune Soa hanno richiesto se un'impresa italiana, controllata da una multinazionale inglese, possa utilizzare ai fini della propria qualificazione, oltre che i propri requisiti tecnici e finanziari, anche i requisiti dell'impresa controllante, eventualmente anche a seguito della stipula di un contratto d'affitto.

e) Con riferimento all'aggiornamento della tariffa applicata dalle Soa per l'esercizio dell'attività di attestazione prevista dall'allegato E al DPR 34/2000 alcune Soa hanno richiesto di indicare il valore del coefficiente di rivalutazione R.

Sulle questioni di cui al punto a) si rappresenta che il Consiglio dell'Autorità ha ritenuto che

1. il collaboratore familiare possa ritenersi assimilabile al socio d'opera. La lettura dell'art. 230 bis del Codice Civile suggerisce l'assimilazione della condizione di collaboratore familiare a quella di un socio che partecipa ad una generica società commerciale. Infatti, il collaboratore partecipa agli utili e alle decisioni gestionali d'impresa, in ragione della quota, non già di capitale, ma di prestazione lavorativa offerta. In tal senso, dunque, anche il collaboratore familiare, al pari del socio, potrà assumere incarico di d.t. in seno all'impresa familiare senza obbligo di assunzione da parte dell'impresa stessa;
2. la documentazione probatoria dei requisiti di qualificazione debba essere esclusivamente quella rilasciata dal Committente, il quale dovrà dichiarare, nel corpo del certificato dei lavori, di cui all'allegato D del DPR 34/2000, il nominativo del responsabile della condotta dei lavori; il conferimento da parte dell'imprenditore individuale dei beni di sua proprietà ad una società a r.l. unipersonale di nuova costituzione, configura la successione del nuovo soggetto nella posizione giuridica di quello precedentemente operante. Per tale motivo, qualora l'imprenditore individuale conferisca il complesso di beni di sua proprietà ad una società a r.l. unipersonale di nuova costituzione, il cui socio abbia identità con il suddetto imprenditore individuale (il che garantisce la piena identificazione e continuità imprenditoriale), può ritenersi applicabile la deroga prevista dall'art.26, comma 7, del DPR 34/2000.

Sulle questioni di cui al punto b) si rappresenta che il Consiglio dell'Autorità, ha ritenuto che:

1. il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 (articolo 4 del D.P.R. 34/2000) si intende dimostrato qualora il relativo certificato o dichiarazione sia stato rilasciato per la classifica 28, da un organismo accreditato dal SINCERT (o da analogo organismo operante in un paese dell'Unione Europea), nonché l'accreditamento riguardi l'attività di certificazione di sistemi di qualità (indicato nel certificato di accreditamento con la lettera A), ribadendo quanto già precedentemente disposto al punto 9 della determinazione n. 56/2000;
2. il contenuto del modello tipo di attestazione sia modificato nell'annotazione relativa al riconoscimento del requisito di cui all'art. 4 del DPR 34/2000. La nuova dicitura (L'impresa possiede la certificazione/dichiarazione (art. 2, comma 1 lett. q) lett. r) del DPR 34/2000) valida fino al ... rilasciata da ...all'impresa ... nella qualità di consorziata al Consorzio ...) sarà inserita nel modello-tipo di attestazione elettronica che sarà rilasciata con le consuete modalità dalle SOA.

Sulla questione di cui al punto c) si rappresenta che il Consiglio dell'Autorità ha ritenuto che:

1. la natura e gli effetti della comunicazione annuale, anche alla luce di quanto stabilito dal DPR n. 435/2001, non sono quelli propri della Dichiarazione IVA bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. La natura non dichiarativa della comunicazione comporta, l'inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione nonché delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione. Per tale motivazione, come disposto dall'art. 18, comma 3, del DPR 34/2000, la cifra d'affari in lavori relativa all'attività diretta (per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili) dovrà essere desunta dalla sola dichiarazione annuale IVA.

Sulla questione di cui al punto d) il Consiglio dell'Autorità ha ritenuto che:

1. la facoltà indicata è consentita alle seguenti condizioni:
 - l'impresa locataria sia già nelle condizioni di accedere alla qualificazione ovvero sia già di per sé un soggetto abilitato a partecipare alle gare;
 - la capacità ed i requisiti di altro soggetto possono essere considerati soltanto alla condizione che esso assuma l'impegno formale (con la formalizzazione del vincolo giuridico) a mettere a disposizione del richiedente la qualificazione e i suoi requisiti per l'intero periodo di validità dell'attestazione.

Sulla questione di cui al punto e) il Consiglio dell'Autorità ha ritenuto

1. il coefficiente R di rivalutazione della formula contenuta nell'allegato E, come comunicato dall'ISTAT in data 19.01.2005, pari a 1,07.

Alfonso M. Rossi Brigante